



AVVISO PUBBLICO

Fondo prestiti “Re-Commerce”

POR FESR Regione Umbria 2014-2020



INDICE

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche dei finanziamenti agevolati	3
Articolo 2 – Destinatari.....	3
Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell’Aiuto	5
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste	5

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 5 – Istruttoria e formazione della graduatoria	8
Articolo 6 – Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento.....	9
Articolo 7 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca	11
Articolo 8 – Remissione del debito	12
Articolo 9 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy	12
Articolo 10 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	13
Articolo 11 – Disposizioni finali	13

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità	15
Appendice n. 2 – Glossario.....	17
Appendice n. 3 – Modifica del Beneficiario	19

Le Appendici sono parti integranti e sostanziali dell’Avviso.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell'Appendice n. 2

Fase di presentazione della domanda

Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche dei finanziamenti agevolati

Il presente Avviso è emanato in attuazione del POR FESR Regione Umbria 2014-2020 (“POR”).

Con Delibere della Giunta regionale n. 109 del 17 febbraio 2021 e n. 151 del 3 marzo 2021 la Regione Umbria, in considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni che le imprese dell’Umbria stanno subendo in conseguenza dell’emergenza COVID-19, ha stabilito i criteri per l’istituzione del Fondo prestiti “Re-Commerce”.

Il presente Avviso disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati erogabili a valere sul Fondo prestiti “Re-Commerce”.

Il Fondo prestiti “Re-Commerce” è affidato in gestione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Gepafin S.p.A. e Artigiancassa S.p.A., (di seguito “Gestore”).

Trovano applicazione le ulteriori opzioni di semplificazione eventualmente disposte anche mediante futuri provvedimenti nazionali/regionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, anche in relazione all’emergenza COVID 19.

Sono erogabili, a valere sul Fondo prestiti “Re-Commerce”, Finanziamenti agevolati a copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:

- importo: 5.000,00 euro;
- durata preammortamento: 12 mesi;
- durata ammortamento: 24 mesi;
- tasso di interesse: 0,5 % (zero virgola cinque percento);
- rimborso: a rate annuali costanti posticipate.

In considerazione che i finanziamenti risultano destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8 “Remissione del debito”.

Articolo 2 – Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti “Re-Commerce” le micro imprese, i consorzi e le reti di micro imprese aventi soggettività giuridica, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e che, al momento della presentazione della domanda:

- siano iscritte al Registro delle Imprese;
- abbiano Sede Operativa nel territorio della Regione Umbria, verificabile da idoneo titolo di disponibilità;
- risultino attive dalla visura camerale aggiornata;

Fase di presentazione della domanda

- siano in possesso dei seguenti codici Ateco come attività principale:
 - 47 con esclusione di:
 - 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati)
 - 47.3 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati)
 - 47.73 (Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati)
 - 47.74 (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati)
 - 47.9 (Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati) ad eccezione del codice 47.99.20 (Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici)
 - 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
 - 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
 - 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)
 - 96.09.04 (Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari))
 - 93.13.00 (Palestre).

Il requisito dimensionale di Micro Impresa deve essere mantenuto fino alla data di concessione del finanziamento.

Le imprese costituite nell'anno 2020 possono presentare domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Re-Commerce" purché abbiano conseguito nell'anno 2020 un Volume di Affari, così come definito al successivo Articolo 5, almeno pari a euro 5.000.

La data di costituzione coincide:

- A. per le imprese individuali con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- B. per le società di persone con la data di costituzione dell'atto costitutivo;
- C. per le società di capitali, i consorzi e le reti di imprese con la data di iscrizione nel Registro delle Imprese risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

Ogni Destinatario può ottenere un solo finanziamento a valere sul Fondo prestiti "Re-Commerce". Il finanziamento agevolato Re-Commerce non può essere concesso ai soggetti:

- ai quali sia già stato accordato un finanziamento a valere sul Fondo Re-start istituito con DGR n. 330/2020;

I Richiedenti, con la presentazione della domanda, attestano mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver subito danni a causa dell'emergenza COVID-19;
- di possedere i requisiti di ammissibilità di cui al presente Articolo 2;
- di possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 1 all'Avviso;
- di non presentare esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria così come previsto all'articolo 6.

Fase di presentazione della domanda

Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell'aiuto

L'Avviso ha una dotazione di Euro 10.500.000 a valere sulle risorse del POR FESR Umbria 2014-2020 di cui euro 500.000 riservate ai Destinatari costituiti nel corso dell'anno 2020, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni della Giunta regionale.

Il Fondo prestiti "Re-Commerce" sarà attivato applicando le disposizioni relative agli interventi di cui al punto 3.1 della Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" - COM 2020/C 91 I/01.

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste

Le richieste di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Re-Commerce" possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, accedendo alla pagina dedicata al Fondo prestiti "Re-Commerce".

Lo sportello sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle domande a partire dalle ore 13:00 del 15 marzo 2021 e fino alle ore 13:00 del 3 maggio 2021.

Per accedere al servizio messo a disposizione da Umbriainnova i soggetti richiedenti chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Censimento Utenti" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al Legale Rappresentante (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Area riservata" per l'inserimento della domanda di Finanziamento agevolato. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda di Finanziamento agevolato redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere sottoscritta con firma del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente (o dal procuratore).

La domanda di agevolazione e l'autodichiarazione, di cui al precedente Articolo 2, da presentare a corredo, devono essere caricate nel portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it> secondo le istruzioni in esso contenute.

Fase di presentazione della domanda

A corredo della domanda occorre inoltre caricare nel portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>:

- copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la dichiarazione sui conflitti d'interessi e clausola anti-pantouflage;
- l'autocertificazione sugli Aiuti ricevuti ai sensi del al punto 3.1 del Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" - COM 2020/C 91 I/01;
- procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore;
- l'autocertificazione sui Titolari Effettivi, con allegata copia dei documenti d'identità in corso di validità degli stessi;
- per le imprese che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2020 dichiarazioni IVA 2020 (relativa al periodo di imposta 2019) e 2021 (relativa al periodo di imposta 2020);
- per le imprese che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio la dichiarazione IVA 2021 (relativa al periodo di imposta 2020) e i costi del personale dipendente relativi all'esercizio 2020.

Per l'informativa al trattamento dei dati personali, la dichiarazione sui conflitti d'interessi e la clausola anti-pantouflage, l'autocertificazione sugli Aiuti ricevuti ai sensi del al punto 3.1 del Comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 e l'autocertificazione sui Titolari Effettivi e la documentazione per le procedure antiriciclaggio devono essere utilizzati i modelli disponibili nel portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

I modelli devono essere sottoscritti con firma del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente (o dal procuratore).

Successivamente alla protocollazione della domanda e degli allegati obbligatori il soggetto richiedente riceverà, all'indirizzo mail indicato in fase di registrazione, la conferma della protocollazione contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- sia redatta in maniera incompleta o sia mancante degli allegati obbligatori;
- sia priva della sottoscrizione e/o sia inviata secondo modalità non previste dall'Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata. Presentando la Domanda, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di

Fase di presentazione della domanda

presentazione della domanda e la data di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 5 – Istruttoria e formazione della graduatoria

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione obbligatoria;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

L'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato dal Gestore al richiedente tramite comunicazione all'email utilizzata dal richiedente per la registrazione nel portale UmbrialInnova.

I richiedenti che hanno presentato richieste di Finanziamento agevolato valutate non ammissibili potranno presentare ricorso al Gestore tramite modello disponibile nel portale UmbrialInnova entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione dell'inammissibilità. Il Gestore comunicherà ai ricorrenti l'esito definitivo della valutazione di ammissibilità entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Per tutte le richieste valutate ammissibili, il Gestore provvederà alla formazione della graduatoria. La graduatoria sarà ordinata, in ordine decrescente, sulla base della percentuale di riduzione del Volume di Affari nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. In formula:

$$\text{valore assoluto di } \frac{\text{Volume di Affari 2020}}{\text{Volume di Affari 2019}} - 1$$

Nel caso di richiedenti che abbiano iniziato la propria attività successivamente al 1° gennaio 2019 al denominatore verrà considerato l'ammontare del Volume di Affari calcolato moltiplicando per 365 il Volume di Affari medio giornaliero del periodo di attività dell'anno 2019.

Per la determinazione del Volume di Affari verrà fatto riferimento alla "Sezione 5 Volume di affari - RIGA VE50 - VOLUME DI AFFARI" delle dichiarazioni IVA 2020 (relativa al periodo di imposta 2019) e 2021 (relativa al periodo di imposta 2020).

Per la formazione della graduatoria verrà preso in considerazione il valore assoluto della percentuale di riduzione del Volume di Affari fino alla seconda cifra decimale.

I richiedenti costituiti nel corso dell'anno 2020, per i quali non è possibile determinare la riduzione del Volume di Affari, sono inseriti in apposita graduatoria, per la quale è prevista una specifica riserva di euro 500.000, stilata in ordine decrescente in base al rapporto fra costi e ricavi.

Per la determinazione dei costi verrà fatto riferimento alla "Sezione 2 Totale acquisti ed importazioni, totale imposta acquisti intracomunitari, importazioni ed acquisti da San Marino - RIGA VF27 – Ripartizione Totale acquisti ed importazioni - Campo 3 (Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi) e Campo 4 (Altri acquisti ed importazioni)" della dichiarazione IVA 2021 (relativa al periodo di imposta 2020) maggiorata delle spese per il personale dipendente relativi all'esercizio 2020.

Fase di concessione ed erogazione

La formazione della graduatoria definitiva sarà deliberata dal Gestore che provvederà alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

A scorrimento della graduatoria, saranno finanziabili tutte le richieste fino a concorrenza della dotazione del Fondo, di cui all'Articolo 3 del presente Avviso.

Nel caso di richiedenti collocati a pari merito in una posizione in graduatoria tale che non sia possibile finanziare tutti gli istanti si procederà a sorteggio.

Articolo 6 – Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento

Per le richieste finanziabili il Gestore invia dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC del Beneficiario la richiesta di presentazione dei seguenti documenti:

- Documento Unico di Regolarità (DURC) contributiva in corso di validità;
- Ultima segnalazione della Centrale dei Rischi riferita agli ultimi 12 mesi.

Il Beneficiario dovrà produrre la documentazione sopra indicata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il beneficiario non risulti in possesso dei suddetti documenti dovrà:

- richiedere, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Gestore il documento o i documenti non in suo possesso agli Enti competenti;
- inviare i documenti al Gestore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di rilascio degli stessi da parte degli Enti competenti.

Dopo aver accertato:

- che il Beneficiario sia in posizione di regolarità contributiva;
- che non esistano segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi del Beneficiario riferite agli ultimi 12 mesi.

il Gestore invia dalla propria casella di PEC alla casella PEC del Beneficiario il file pdf della proposta di finanziamento, del relativo documento di sintesi e di ogni altra documentazione necessaria, sottoscritti con firma digitale.

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta di finanziamento inviata dal Gestore, il Beneficiario sottoscrive digitalmente i documenti ricevuti e li invia, unitamente alla eventuale documentazione necessaria per la successiva erogazione del finanziamento, tramite la propria casella PEC alla casella PEC del Gestore.

Successivamente alla ricezione dell'accettazione/sottoscrizione del contratto da parte del Beneficiario, il Gestore effettua le necessarie verifiche sulla documentazione contrattuale accettata/sottoscritta e inviata dal Beneficiario.

Fase di concessione ed erogazione

In caso di esito negativo dei controlli effettuati il Gestore ne dà comunicazione al Beneficiario, al quale è concesso un termine perentorio di 5 giorni di tempo per regolarizzarsi dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza con perdita del beneficio e lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di un nuovo Beneficiario.

In caso di esito positivo delle verifiche documentali, degli accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi Antimafia) e degli accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Antiriciclaggio), il Gestore eroga il Finanziamento agevolato al Beneficiario in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Beneficiario nella fase di presentazione della domanda.

I Beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel contratto di finanziamento.

In caso di modifica del Beneficiario si rinvia alla disciplina riportata in Appendice 3.

I Beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida per le azioni di informazione per i beneficiari dei finanziamenti concessi a valere sul POR FESR Umbria 2014-2020, scaricabili dal sito istituzionale della Regione Umbria.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 7 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia con le stesse modalità indicate al precedente Articolo 6 per l'accettazione/sottoscrizione del contratto. L'eventuale rinuncia comporta lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di un nuovo Beneficiario.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, al netto del capitale eventualmente già rimborsato, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
- b) mancata accettazione/sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati nell'articolo 6;
- c) venir meno dei requisiti previsti dell'articolo 2 e nell'appendice 1;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- e) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- f) mancato pagamento rilevato 90 giorni dopo la scadenza, di una rata del finanziamento agevolato erogato;
- g) rinuncia.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procederà alla revoca totale del beneficio concesso.

La revoca totale, tranne i casi di mancata sottoscrizione del contratto di cui alla lett. b) e di rinuncia di cui alla lett. g), configura un inadempimento da parte del Beneficiario.

Il Gestore, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario.

Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del Gestore trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso. Eventualmente il Gestore per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 8 – Remissione del debito

Al termine del periodo di preammortamento, il Beneficiario avrà diritto alla remissione del suo debito verso il Fondo, per una quota pari al 50% del finanziamento e comunque per un importo massimo pari a 2.500 euro dimostrando di aver sostenuto costi nel corso dell'anno 2021 pari almeno all'importo di remissione del debito.

Il termine di presentazione della richiesta di remissione del debito da parte del Beneficiario scade l'ultimo giorno del periodo di preammortamento. Alla richiesta dovranno essere allegate le fatture quietanzate, o documentazione equipollente, relative ai costi sostenuti.

Le richieste e la documentazione allegata dovranno essere presentate dai Destinatari tramite apposita procedura che verrà resa disponibile sul portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

Articolo 9 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati allegate al presente Avviso e pubblicate sul portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese", costituito tra Gepafin S.p.A. e Artigiancassa S.p.A., ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale "Soggetto gestore".

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento in ogni momento, scrivendo:

- per Gepafin S.p.A., rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) scrivendo al seguente indirizzo: Via Campo di Marte, n. 9, 06132 Perugia, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica rdp@gepafin.it;
- per Artigiancassa S.p.A., accedere alla sezione Privacy del sito www.artigiancassa.it, e utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a dirittiprivacy@artigiancassa.com; dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli sui diritti sopra indicati.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679, "GDPR", il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione.

I suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 10 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Gepafin S.p.A.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi a Gepafin S.p.A. all'indirizzo PEC gepafinspa@legalmail.it.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a Gepafin S.p.A. (www.gepafin.it) inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica recommerce@umbriainnova.it

Articolo 11 – Disposizioni finali

Il mancato rispetto dei Termini Perentori indicati nel presente Avviso comporteranno la esclusione dalla graduatoria e/o la revoca dell'agevolazione concessa.

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni ai Destinatari verranno effettuate tramite il portale <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, oppure Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di concessione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR Umbria le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

È garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il Gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposto a fallimento o a liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non avere in corso procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli articoli 6 e seguenti del Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
2. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà oggetto di apposita comunicazione all'autorità preposta e potrà essere attestato ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto 4) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione di cui al presente punto 4) si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti;

4. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
5. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
6. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
7. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
8. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
9. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
10. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
11. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
12. insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla Disciplina Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina;
13. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

Appendice n. 2 – Glossario

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e al procedimento amministrativo nonché al POR, al presente Avviso si applicano le definizioni di seguito indicate:

- a. «**POR**» Programma Operativo Regionale;
- b. «**BUR Umbria**» Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- c. «**Beneficiario**» il soggetto giuridico (Impresa, Consorzio, Rete di Imprese,) che beneficia dell'agevolazione;
- d. «**Finanziamento agevolato**» il finanziamento concesso al soggetto Beneficiario ai sensi del presente Avviso a seguito dei danni subiti dall'emergenza Covid-19;
- e. «**RGE**» o «**Regolamento Generale di Esenzione**» il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/1 del 26.06.2014;
- f. «**Legale Rappresentante**» i soggetti che hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale;
- g. «**Impresa**» ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- h. «**Micro imprese**» si definisce «**Micro Impresa**» un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate;
- i. «**Impresa Autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE;
- j. «**Imprese Associate**» in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle);
- k. «**Imprese Collegate**» in conformità all'allegato I al RGE, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considerano operare sullo «**stesso mercato rilevante**» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «**mercati contigui**» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due);
- l. «**Disciplina Antiriciclaggio**» D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- m. «**Titolo di disponibilità**» qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel

possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro;

- n. «**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018);

Appendice n. 3 – Modifica del Beneficiario

Modifica del Beneficiario

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata on line tramite la piattaforma <https://www.umbriainnova.it>, il cui link è presente anche nel sito <https://www.gepafin.it>, al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del soggetto beneficiario iniziale.

Il Gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del Beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del Beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'avviso da parte del nuovo Beneficiario, il Gestore comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del Beneficiario sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo Beneficiario risponde anche delle somme erogate ai precedenti Beneficiari.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le fattispecie relative alla modifica del beneficiario sono di seguito descritte:

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la cessione. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la trasformazione. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del Soggetto gestore.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la fusione. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la scissione.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui il l'agevolazione passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.